



AUTORITA' PORTUALE  
DI ANCONA

ORDINANZA N°27/2016

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona:

**VISTI** l'art.6 comma 1 della legge 28/01/1994 n°84, che istituisce l'Autorità Portuale Ancona e gli artt. 8 comma 3 let h) della stessa legge, ai cui sensi sono definiti le responsabilità ed i poteri del Presidente dell'Autorità Portuale;

**VISTO** l'art. 3 dell'Ordinanza nr.9/2013 con la quale si impone alle Imprese utilizzatrici delle banchine pubbliche di ripristinare la fruibilità delle banchine medesime al termine del loro utilizzo, provvedendo alla rimozione di tutte le attrezzature impiegate;

**CONSIDERATA** l'opportunità di limitare gli spostamenti delle gru semoventi impegnate su le predette banchine in relazione agli stress a cui sono sottoposte le strutture dei piazzali durante le manovre di traslazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno " istituire un canone specifico " autorizzando lo stazionamento delle gru semoventi sulla fascia operativa delle banchine pubbliche , in posizione tale da non ostacolare le operazioni di ormeggio;

**TENUTO CONTO** delle vigenti normative che regolamentano l'occupazione di suolo demaniale

## ORDINA

### Art.1

E' autorizzato lo stazionamento delle gru semoventi sulle fasce operative nelle zone citate nelle premesse, ovvero sui piazzali di deposito pubblici di cui all'Ordinanza nr.5/2016 a fronte del pagamento di un canone annuo forfettario di € 1.000,00 relativo all'area del rettangolo avente come vertici i nr.4 stabilizzatori

### Art.2

L'autorizzazione allo stazionamento di cui all'art.1 sarà emessa dalla scrivente a fronte della presentazione di apposita richiesta con allegato lo schema di ingombro in della gru.

### Art.3

Accertata d'ufficio la presenza di gru semovente non autorizzata ai sensi dell'art.2, l'impresa portuale proprietaria sarà soggetta al pagamento del canone annuo di cui all'art.1 maggiorato del 30% .

### Art.4

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente; l'adempimento di cui all'art.2 dovrà essere soddisfatto entro 10 gg dall'entrata in vigore.

### Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, li 12/10/16

II PRESIDENTE  
(Rodolfo Giampieri)